



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro al n. 5717/2023

TRA

DI MARCO CARMELO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE FALCO FABRIZIO,

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. CAPASSO ERMINIO

RESISTENTE

FATTO DIRITTO

Con ricorso depositato il 21.03.2023 il ricorrente in epigrafe, pensionato I.N.P.S. da luglio 2000, deduceva:

di aver ottenuto il riconoscimento del diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto con conseguente ricostituzione contributiva e previdenziale, come accertato dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 165/2011 e confermato in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1595/2016;

che l'INPS, a seguito dell'indicata pronunzia del Tribunale di Napoli, in data 2/11/2011 corrispondeva spontaneamente l'importo lordo di € 177.358,90 a titolo di arretrati pensionistici maturati provvedendo, altresì, al successivo aggiornamento del trattamento pensionistico mensile;

che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1077 del 17/1/2019, accoglieva il ricorso proposto dall'INPS, ritenendo essersi concretizzata la decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/70, rinviando la causa nuovamente alla Corte di appello di Napoli che, in sede di giudizio di rinvio, con

sentenza n. 449/2020 in riforma della sentenza impugnata, rigettava l'originaria domanda introduttiva proposta;

che a decorrere dal gennaio 2023, l'INPS provvedeva, senza preventiva comunicazione, a trattenere 1/5 del trattamento pensionistico in godimento apprendendo la relativa motivazione in data 14.02.2023 "recupero rateale per indebito di euro 333.697,91, dovuto in virtù della sentenza n. 449/20 della Corte di Appello di Napoli" a seguito di consultazione del servizio telematico "Inps Risponde".

Ciò premesso, eccepiva l'irripetibilità dell'indebito per violazione dell'art. 389 cpc, non avendo l'istituto provveduto a richiedere nel giudizio di rinvio, la condanna al pagamento dell'indebito derivante dalla richiamata sentenza di Cassazione e, in subordine, l'irripetibilità delle somme corrisposte antecedentemente al 12/4/2019, ovvero al deposito del ricorso in riassunzione.

Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale e decennale dei crediti maturati rispettivamente al 14/2/2018 e al 14/2/2013, nonché l'illegittimità delle trattenute operate sul trattamento pensionistico. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 165/2011 e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile di 1/5 sul trattamento pensionistico disposta a decorrere dal gennaio 2023.

In subordine, concludeva per l'accertamento e la dichiarazione dell'irripetibilità delle somme percepite, in conseguenza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 165/2011, con riferimento al periodo antecedente al 12/4/2019 o, in subordine, antecedente al 14/2/2018 o, in ulteriore subordine, antecedente al 14/2/2013 nonché accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile di 1/5 del trattamento pensionistico disposta a decorrere dal gennaio 2023.

In estremo subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della trattenuta mensile di 1/5 del trattamento pensionistico disposta dall'istituto convenuto a decorrere dal gennaio 2023 con vittoria delle spese di lite.

L'INPS si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza della domanda attorea, stante l'autonomia della domanda restitutoria dal giudizio di rinvio rispetto al diritto alla restituzione delle somme accertato con sentenza definitiva. Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato, vinte le spese di lite.

La causa era decisa a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e l'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022.

La domanda è infondata.

Costituisce, circostanza pacifica l'erogazione da parte dell'I.N.P.S., in favore di DI MARCO CARMELO, della somma di euro 333.697,91, in adempimento della provvisoria esecutorietà della

sentenza n. 165/2011 emessa dal Tribunale di Napoli con cui era stato accertato il diritto ai benefici contributivi per esposizione ad amianto, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento, sentenza confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1595/2016.

E', altresì, pacifico che l'I.N.P.S. ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli e che il giudizio veniva definito con ordinanza di accoglimento con rinvio alla Corte di Appello di Napoli che, a seguito di riassunzione, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda introduttiva proposta da DI MARCO CARMELO per decorrenza del termine triennale previsto a pena di decadenza dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970.

Quest'ultimo accertamento è divenuto definitivo per l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza 449/2020 della Corte di Appello di Napoli.

Pertanto, è venuto meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza per cui è sorto il diritto dell'I.N.P.S. ad ottenere la ripetizione delle somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. (Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 8829/2007).

Il diritto alla ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza, pur non ricorrendo in tal caso un'ipotesi di *condictio indebiti* ex art. 2033 c.c., dalla quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo, tra l'altro, gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, e impone il ripristino della situazione patrimoniale antecedente la sentenza (Cass. Sez. III, sentenza n. 21699/2011).

Non trova, quindi applicazione la specifica disciplina in materia di indebito previdenziale di cui all'art. 52 L. 88/89 ed art. 13 L. 412/91.

Ai fini del recupero degli indebiti o delle omissioni contributive l'INPS, oltre al diritto di potersi avvalere, come ogni altro creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può anche procedere direttamente in via di compensazione mediante il ricorso alle trattenute sul trattamento pensionistico eventualmente in godimento al debitore (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383).

Difatti, l'art. 69, comma 1, della l. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) consente all'INPS, anche in mancanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di recuperare mediante trattenute sulla pensione, nella misura di un quinto e salva l'intangibilità dell'importo corrispondente al trattamento minimo, le somme indebitamente corrisposte al pensionato, ma non esclude il diritto dell'istituto previdenziale di avvalersi, come ogni altro creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. nè implica deroghe.

Tale norma prevede, infatti, che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti a carico dell'INPS, "possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative".

Legittimamente, quindi, l'INPS si è avvalso di tale forma di compensazione operando trattenute sul trattamento pensionistico in godimento al sig. Di Marco nella misura non superiore ad un quinto.

Ne consegue che inconferenti sono i rilievi in ordine ad una presunta violazione dell'art. 388 cpc.

Infondata è, altresì, l'eccezione di prescrizione, nella specie ordinaria decennale, non potendosi fare risalire la relativa decorrenza, come dedotto da parte attrice, dalla data dell'avvenuto pagamento.

Ai sensi dell'art. 336 c.p.c. la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata per cui non appena è pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26171/2006)

E' da tale momento, ovvero dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, che inizia a decorrere il termine prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.

Solo nel caso in cui sia proposta una espressa domanda di restituzione, seguente alla riforma della sentenza, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza a seguito del giudizio di rinvio (Cass. Ord. n. 7088 del 03/03/2022).

Nel caso di specie in cui non è stata proposta una espressa domanda di restituzione il relativo termine è iniziato a decorrere dalla data di pubblicazione della ordinanza n. 1077 del 17/1/2019 della Corte di Cassazione, rispetto alla quale il termine prescrizione non risulta spirato.

La particolarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Napoli

Il Giudice

8 novembre 2023